

# La pacificazione dei conflitti a Firenze a metà Trecento nella pratica del notariato

di Emanuela Porta Casucci

1.

Un *fil rouge*, sotteso alle 80 paci notarili oggetto del presente contributo, evidenzia, nei rogiti analizzati, la presenza di popolazione che appartiene in netta prevalenza alle due parrocchie fiorentine di San Frediano e di San Felice in Piazza, lungo un trentennio imperniato sulla metà del XIV secolo: non solo e non sempre fra gli attori principali, ma anche nei diversi ruoli e funzioni necessari in una pace, in uno, cioè, dei percorsi possibili per la composizione della diffusa e trasversale conflittualità presente nella società fiorentina del periodo.

Una scorribanda tematica che avviene a margine di una più ampia ricerca volta a ricostruire aspetti della vita sociale fiorentina nel periodo posto a cavallo della Peste Nera, attraverso le vicende esemplari di un centinaio di nuclei familiari, accomunati dall'appartenenza all'area cittadina di Oltrarno e ricostruiti attraverso la narrazione di un censimento, per quanto possibile, capillare di imbreviature notarili redatte nel trentennio 1335-1365<sup>1</sup>. In essa la fluente dispersione informativa tipica della fonte notarile viene irreggimentata nella sistematica essenzialità degli scarni dati sulla popolazione fiorentina forniti dai primi estimi degli anni cinquanta<sup>2</sup>, con la finalità di ricomporre nuclei familiari, legami di parentela e di consorteria, fonti di reddito e forme di investimento, attività lavorative individuali e orientamenti produttivi di

<sup>1</sup> Le fonti qui utilizzate provengono dal fondo dell'Archivio di Stato di Firenze, *Notarile Antecosimiano*, d'ora in poi abbreviato come *Not. Ac.* I protocolli notarili sono contraddistinti dalla sigla alfanumerica storicizzata seguita fra parentesi tonda dal numero di inventario odierno e dalla data dell'imbreviatura utilizzata, riportata alla datazione corrente. Per il regesto delle 80 paci notarili, cfr. E. Porta Casucci, *Le paci fra privati nelle parrocchie fiorentine di San Felice in Piazza e San Frediano: un regesto per gli anni 1335-1365*, in «Annali di storia di Firenze», IV (2009), pp. 195-241, [11/09] <[http://www.dssg.unifi.it/SDF/annali/2009/Porta\\_Casucci.htm](http://www.dssg.unifi.it/SDF/annali/2009/Porta_Casucci.htm)>.

<sup>2</sup> Sugli estimi fiorentini della seconda metà del Trecento, provenienti dal fondo dell'Archivio di Stato di Firenze, *Estimi ed altre gravanze del Comune di Firenze*, si rimanda agli studi recenti di A. Stella, *Fiscalità, topografia e società a Firenze nella seconda metà del Trecento*, in «Archivio storico italiano», 558 (1993), pp. 797-862; Id., *La révolte des Ciompi. Les hommes, les lieux, le travail*, con una prefazione di Ch. Klapisch-Zuber, Paris 1993. Vi si tiene conto anche degli studi precedenti di Bernardino Barbadoro.

gruppi e di aree, modi di adesione alla vita politica cittadina e di risposta agli eventi circostanti.

È all'interno di questa cronologia, e del relativo approccio metodologico alla documentazione, che si colloca il contesto delle 80 paci, in un'epoca attraversata, nel più vasto ambito cittadino, dalla crisi demografica e annonaria degli anni quaranta, da ripetute carestie e dai rovesci che si abbattono sulla finanza e sull'imprenditoria fiorentina. In Oltrarno, se ne colgono i riflessi nelle vicende delle famiglie Bardi e Amidei, dei Corsini di San Felice in Piazza, dei Rinieri di San Frediano<sup>3</sup>. La pesantezza dei nove mesi di dittatura esercitata dal Duca d'Atene sulla città, fra il settembre 1342 e il luglio 1343, i contraccolpi politici e le riforme istituzionali successive alla liberazione dal tiranno, si ripercuotono in Oltrarno con una forte contrazione dell'attività negoziale da parte dei privati<sup>4</sup>. Né vi mancano i collegamenti al ricorrente stato di belligeranza che teneva impegnato il comune di Firenze<sup>5</sup> o le tracce dello *shock* culturale, oltre che demico, impresso sulla popolazione dall'epidemia di Peste Nera dell'estate 1348<sup>6</sup>, con la nuova ritualità delle ricadute cicliche, a partire dal 1363<sup>7</sup>.

Formano il contesto ambientale delle paci di cui ci occuperemo due parrocchie del quartiere di Santo Spirito, posto sulla sponda sinistra del fiume Arno nella zona meridionale della città tradizionalmente nota come Oltrarno<sup>8</sup>. Si tratta di due "popoli" contigui e caratterizzati da un certo grado

<sup>3</sup> Sulle carestie e sulla politica annonaria del comune fiorentino nella prima metà del Trecento si rimanda a G. Pinto, *Il libro Libro del Biadaio. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze 1978.

<sup>4</sup> Il contrarsi dei rogiti nella seconda metà degli anni quaranta, rispetto alla media della prima metà, potrebbe anche essere stato causato dalla sparizione di imbreviature e registri notarili durante gli incendi e i saccheggi che produssero e seguirono la cacciata del Duca d'Atene da Firenze, anche se le distruzioni furono prevalentemente indirizzate alla documentazione di carattere istituzionale e penale. Vedi in proposito A. De Vincentiis, *Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La tradizione documentaria della signoria del Duca d'Atene*, in «Archivio storico italiano», CLXI (2003), pp. 209-248.

<sup>5</sup> Nel giugno 1356 i setaioli e mercanti Vanni di Manetto del Buono del popolo di San Frediano e Bartolo di Cenni Biliotti del popolo di San Felice in Piazza, come priori delle Arti per il quartiere di Santo Spirito, eleggono i due ufficiali esattori «pro tertiadecima paga» che doveva essere versata dalle città di Pisa e Lucca, come concordato nella pace firmata fra Firenze e Pisa. Il pagamento deve essere effettuato entro la prossima festività di San Giovanni [24 giugno]. Cfr. *Not. Ac.*, A.997 (983), 22 giugno 1356.

<sup>6</sup> Sulla epidemia di Peste Nera del 1348 si rimanda a Matteo Villani, in *Cronica di Giovanni Villani, con la continuazione di Matteo e Filippo*, scelta, introduzione e note a cura di G. Aquilecchia, Torino 1979, I, 2.

<sup>7</sup> Per la descrizione della prima ricaduta epidemica del 1363 dopo l'evento del 1348 si veda in Giovanni di Pagolo Morelli, *Ricordi*, a cura di V. Branca, Firenze 1969, IV. *La mortalità del sesantatré*; e Filippo Villani, in *Cronica di Giovanni Villani* cit., *Proemio*.

<sup>8</sup> Il quartiere di Santo Spirito è l'unica circoscrizione cittadina rimasta pressoché intatta nel passaggio, avvenuto nel 1343, dalla precedente suddivisione urbana in sestieri (San Pier Scheraggio, Porta Duomo, Borgo, San Pancrazio, Porta San Piero, Oltrarno) alla nuova amministrazione per quartieri (San Giovanni, Santa Croce, Santa Maria Novella e Santo Spirito): vedi in G. Villani, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, Parma 1991, XII, 18, *Come la città di Firenze si recò a quartieri, e si raccomandarono gli uffici, ma poco durò*; e in Stella, *Fiscalità e topografia* cit., p. 820 e n. 45, e pp. 851-857, *Appendice 2: Suddivisioni della città di Firenze per sestieri e per quar-*

di integrazione reciproca; entrambi associati a parrocchie periferiche costituiscono la parte più consistente delle compagnie di quartiere in cui sono compresi, il gonfalone della Ferza, che include con la parrocchia di San Felice in Piazza anche quella di San Pier Gattolino, e il gonfalone del Drago Verde, che include con la parrocchia di San Frediano anche quella di Santa Maria di Verzaia, parzialmente fuori dalle mura e sottoposta ad un regime di estimo separato per le famiglie residenti nella parte extraurbana. Il primo un borgo saturo a ridosso della seconda cerchia muraria<sup>9</sup>, il secondo un sobborgo disperso verso la terza cerchia che si colmerà solo in epoca novecentesca<sup>10</sup>. In San Felice in Piazza abitano famiglie di buona condizione sociale quando non preminente, la cui solidità economica è rispecchiata dagli imponibili fiscali assegnati negli estimi ai capifamiglia. Artigiani e piccoli imprenditori popolano questa zona della città e, con molte delle famiglie notabili, provengono soprattutto dal contado meridionale della città col quale mantengono forti legami. L'insediamento abitativo più documentato si estende fra il lato occidentale di via Maggio, sede di potenti lanaioli e unica area dell'Oltrarno dotata di botteghe e fondachi della Lana, e le vie intorno al convento agostiniano di Santo Spirito. Una più recente espansione edilizia, di inizio Trecento, si allarga attorno alla traiettoria nord-sud indirizzata verso Siena e Roma, lungo

*tieri, Appendice 3: Le suddivisioni topografico-fiscali di Firenze*; per le modalità di formazione e sviluppo urbano della zona denominata Oltrarno, cfr. F. Sznura, *L'espansione urbana di Firenze nel Duecento*, Firenze 1975, pp. 93-130, in particolare pp. 118-130, relativamente alle parrocchie di San Felice in Piazza e di San Frediano.

<sup>9</sup> Il popolo di San Felice in Piazza, naturale estensione dell'antico Borgo di Piazza dal Ponte Vecchio verso sud, si estende intorno alla chiesa omonima: del toponimo «Plaza» si hanno le prime citazioni come pertinenza della chiesa di Santa Felicità dagli albori del XII secolo, mentre la «ecclesia S. Felicis in Placza de Florentia» compare un secolo dopo, negli anni venti del XIII. Il toponimo pare indicare una zona a lungo condivisa fra le due parrocchie e solo dagli anni sessanta del XIII secolo il borgo attorno alla chiesa di San Felice in Piazza forma l'omonima parrocchia: vedi Sznura, *L'espansione urbana* cit., pp. 120-121 e note; vedi anche Giovanni Fanelli, *Firenze architettura e città*, Firenze 1973, p. 20, p. 22, p. 30, p. 51, p. 125, p. 138, p. 225, p. 251, p. 263. Ringrazio Francesco Salvestrini per l'amichevole conversazione riguardante le vicende della chiesa e del monastero di San Felice in Piazza alla metà del XIV, quando il complesso religioso era dipendente dall'eremo di San Godenzo a Pie' d'Alpe, un'abbazia casentinese di fondazione vescovile fiorentina.

<sup>10</sup> Il popolo di San Frediano è composto da due nuclei: il primo sviluppatosi come insediamento semirurale intorno al monastero di Cestello, in seguito divenuto sobborgo urbano attorno alla chiesa di San Frediano, nel luogo dove, la leggenda narra, l'omonimo santo irlandese sarebbe approdato, dopo avere miracolosamente attraversato l'Arno in piena, per recarsi in pellegrinaggio dalla città di Lucca all'eremo di San Miniato al Monte: vedi C. C. Calzolari, *San Frediano in Cestello*, Firenze 1972, pp. 13-17 e n. 8. La chiesa di San Frediano, distrutta nell'assedio antirepubblicano del 1529-30, raccoglieva attorno a sé un'espansione urbanistica anomala, caratterizzata da recenti lottizzazioni edilizie su terreni dei monasteri di Settimo e di Camaldoli integrate nel circuito urbano dalle nuove mura e dall'ampliamento della viabilità locale, ma ancora inframezzata da fossati, da campi e da una toponomastica incerta, che gli stessi ufficiali dell'estimo, nel 1352, non mancheranno di registrare. Il secondo nucleo insediativo della parrocchia è costituito dall'espansione fisiologica del borgo San Iacopo, a destra del Ponte Vecchio, lungo la traiettoria sud-ovest parallela all'Arno in direzione di Pisa e del mare Tirreno, il cosiddetto Fondaccio di Santo Spirito, dove si concentrano le famiglie benestanti del "popolo", fino al ricongiungimento con il Borgo di San Frediano all'altezza del nuovo Ponte alla Carraia: Sznura, *L'espansione urbana* cit., pp. 121-130 e nn., e Fanelli, *Firenze* cit., p. 19, p. 27, p. 41.

l'odierna via Romana, che raggiunge la porta omonima attraverso l'estremo borgo meridionale di San Pier Gattolino, riserva principale degli umori e delle risorse umane cui attingerà nel 1378 il tumulto dei Ciompi<sup>11</sup>.

Il popolo di San Frediano si caratterizza invece come prima sede di una forte immigrazione dal contado sud-occidentale della città, dal Valdarno inferiore, da Pisa e da Lucca, ma anche da Genova e da zone ancora più lontane connesse però al sistema marittimo-fluviale rappresentato dai porti del Tirreno e dal fiume Arno, sulla cui sponda l'intero borgo si affaccia e dal fondo del quale, sul finire degli anni trenta, «entravano del mese di luglio per la porta a San Friano CCCC some di poponi per di, che tutti si stribuivano nella cittade»<sup>12</sup>. La presenza dell'acqua, i molti fossi e l'accesso fluviale di Cestello caratterizzano il prevalere in questa zona di attività conciarie e della manifattura laniera legata, quest'ultima, anche alla presenza delle operose colonie di aderenti agli ordini terziari raccolte attorno ai conventi dei frati predicatori di Santa Maria del Carmine e di Sant'Agostino in Santo Spirito<sup>13</sup>.

## 2.

Due soli popoli, dunque, dei 57 esistenti nella città descritta dal Villani intorno alla fine degli anni trenta<sup>14</sup>, poco più del 3% dell'agglomerato urbano, quanto bastante però a produrre in trent'anni 6.000 rogiti, 4.600 nominativi, parte dei quali riconducibili a 140 nuclei familiari documentati con sequenzialità, 50 nella parrocchia di San Frediano e 90 nella parrocchia di San Felice in Piazza. Di questo affollato ambito umano e documentario abbiamo scelto gli aspetti e i protagonisti della conflittualità urbana. Della ricerca

<sup>11</sup> Il contributo più recente alla storia del Tumulto dei Ciompi, iniziato a Firenze il 20 luglio 1378, che prevedeva 4 focolai cittadini di insurrezione, uno dei quali nei pressi della chiesa di Santo Spirito al rintocco delle campane del monastero di Santa Maria del Carmine e delle chiese parrocchiali di San Frediano e di San Niccolò prima che di tutte le altre chiese di Firenze, è quello di Alessandro Stella, cui si rimanda per l'esame degli avvenimenti, delle forze in campo, dei leader e dei gregari, delle condizioni socio-economiche della città di Firenze dal XIV al XV secolo attraverso gli estimi cittadini del 1352, del catasto fiorentino del 1347, e dei registri di prestanze a partire dalla seconda metà del Trecento. I "minuti", rappresentati da pettinatori, scardassieri e cardatori, tutti lavoratori di bassa qualifica nella manifattura laniera, sono in testa alla classifica delle occupazioni più ricorrenti nell'estimo fiorentino del 1352. Considerati quasi stranieri nella loro stessa città, costituivano in Oltrarno la maggior parte della popolazione, nonché le prime tre categorie nella lista di miserabili redatta dal comune nel 1355. Rappresentavano il 57% dei nuclei familiari del gonfalone Ferza (inclusivo dei popoli di San Felice in Piazza e di San Pier Gattolino) e il 35% dei nuclei familiari residenti nel gonfalone Drago Verde (inclusivo di San Frediano e di Santa Maria di Verzaia): cfr. Stella, *La révolte* cit.

<sup>12</sup> Vedi Villani, *Nuova Cronica* cit., XII, 94.

<sup>13</sup> L'arte della Lana era divisa in 4 conventi, uno dei quali era denominato convento di Oltrarno e fu il più popoloso di addetti e il più produttivo fino alla prima metà del Trecento. Sull'arte della Lana, sulla sua organizzazione produttiva e commerciale, sulla condizione lavorativa e umana degli addetti si rimanda ai lavori di H. Hoshino, *L'arte della Lana in Firenze nel basso Medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV*, Firenze 1980 e di F. Franceschi, *Oltre il «Tumulto», i lavoratori fiorentini dell'Arte della Lana fra Tre e Quattrocento*, Firenze 1993.

<sup>14</sup> Vedi Villani, *Nuova Cronica* cit., XII, 94.

di pacificazione espressa nella cospicua filiera “compromesso-arbitrato-lodo-pace”, che tanta parte ha nella pratica notarile fiorentina del XIV secolo, abbiamo scelto l’epilogo: la pace privata. Rispetto all’intera città offriamo con queste paci una campionatura limitata e puramente indicativa: ogni fenomeno, quand’anche localmente significativo, per essere riconducibile a una linea di tendenza generale dovrebbe poter essere misurato su scala urbana e su tipologie differenti, anche contrapposte, di aggregato sociale. In apparenza la documentazione notarile non evidenzia una significativa diffusione del ricorso alla pace privata come soluzione di conflitti fra individui o fra gruppi: la tendenza generale nei notai cittadini registra pochissime paci l’anno e anche l’Oltrarno sembra allinearvisi, con 80 paci registrate in 30 anni e solo in 40 notai sul centinaio preso in esame. Fra i non frequenti protocolli dotati di rubricario tipologico troviamo, ad esempio, quelli prodotti dal notaio ser Paolo Nemi da Botena, circa 500 rogiti in otto anni di imbreviature dal 1355 al 1363, in cui compaiono solamente 14 paci, neppure il 3% degli atti<sup>15</sup>.

Un ulteriore approfondimento delle caratteristiche della fonte notarile in tema di paci, rispetto alla campionatura già in nostro possesso, ha messo in luce come i due popoli dell’Oltrarno potrebbero anche costituire un’area disomogenea, rispetto al comportamento complessivo della città. Ritornando infatti sui rogiti di pace dove il ruolo dei parrocchiani prescelti sia più marginale, testimoni e mundualdi, procuratori e fideiussori, o meramente occasionale come, per esempio, nelle paci rogate in altri popoli della città, si è potuto notare che, soprattutto nei notai che operano nel centro cittadino, rispetto alle stesse annate di altri notai, e di quelli attivi in Oltrarno in particolare, corrisponderebbe una più frequente redazione di paci. Una tendenza, dunque, del tutto diversa, in alcuni notai rispetto ad altri, forse per ragioni di specializzazione forse per ragioni logistiche, che abbiamo avuto modo per ora solo di sfiorare: una tendenza che costituirà l’oggetto di prossimi studi e che potrebbe innalzare, soprattutto sul finire degli anni Trenta e l’inizio degli anni Quaranta, la statistica su base annuale. Solo in uno dei protocolli di questi notai più utilizzati dal popolo dei «paciscentes», con copertura cronologica 1336-1343<sup>16</sup>, si trovano 61 paci, 12 rogate nel 1339, 17 nel 1340, 9 nel 1341, 9 nel 1342 e 14 nel 1343, in soli 5 anni due terzi di tutte le paci rogate nelle due parrocchie di Oltrarno in trenta anni. Ne sono protagonisti, in massima parte, abitanti del popolo di San Lorenzo<sup>17</sup>, ma anche di San Pier Maggiore, di

<sup>15</sup> *Not. Ac.*, N.65, 1355-1363 (14947).

<sup>16</sup> Si tratta del notaio ser Andrea del fu Lapo da Firenze (*Not. Ac.*, A.426 (439), 1336-1343), documentato con un protocollo di imbreviature, che lavora soprattutto nei popoli della prima cerchia e nell’area attorno a Borgo San Lorenzo. Nel 1338 risulta immatricolato all’Arte dei Giudici e Notai per il Sesto di Porta San Pietro, vedi F. Sznura, *Per la storia del notariato fiorentino: i più antichi elenchi superstiti dei giudici e dei notai fiorentini (anni 1291 e 1338)*, in *Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Mosiici*, a cura di T. De Robertis e G. Savino, Firenze 1998, pp. 437-515.

<sup>17</sup> Sul popolo fiorentino di San Lorenzo, sulle sue connotazioni sociali nel XIV secolo vedi Ch. Daffis Felicelli, *Le Popolo San Lorenzo. Un quartier florentin au XIV<sup>e</sup> siècle*, Aix-en-Provence 1983.

Santa Maria Maggiore, di San Simone, di Santa Maria in Campidoglio, di Sant'Ambrogio, di San Bartolo al Corso e Sant'Apollinare, di Santa Reparata e San Cristoforo, di San Pier Scheraggio e San Remigio, tutti popoli centrali nel cui territorio, oltre ad essersi sviluppate le sedi delle arti, dei mercati, le istituzioni amministrative e quelle giudiziarie, risiedono ancora i potentati familiari più importanti e significativi per la vita cittadina. Dati, questi ultimi, ancora puramente indicativi e suscettibili di approfondimento, che intuivamo non avulsi dal contesto politico e "partitico" di Firenze in questi anni, dove però, come per l'Oltrarno, il diffuso costume di venire rapidamente alle mani in strada sembra oramai più dovuto a futili motivi, che alla scia di faide storiche e di inimicizie politiche, anche se non vi mancano affollate paci consortili, soprattutto fra «domus» di contado<sup>18</sup>.

Due notazioni accomunano tutti i notai in fatto di paci: le note marginali alle paci e la nitidezza dei rogiti. Le paci sono sempre chiosate in margine dalla dicitura «Pax», quasi sempre seguita dal/i nome/i del/dei contraente/i, frequentemente dalla nota marginale «nil solvitur», nei casi di accordi raggiunti fra consorterie, mentre le paci per cui si percepisce una mercede, hanno costi annotati in margine, che variano dai 4 agli 8 soldi<sup>19</sup>. La stesura delle paci è sempre molto pulita; spesso, ma non sempre, è preceduta da una serie di procure e mundualdi *ad hoc* prodotti dalle varie parti in causa, e da uno o più compromessi talora reteirati, anche se la correlazione temporale fra

<sup>18</sup> Su faide e conflitti, pratica della vendetta e sistemi di pacificazione nonché sul sistema giudiziario fiorentino fra XIII e XIV secolo si rimanda all'introduzione. Sono debitrice verso Andrea Zorzi per molti degli spunti e delle riflessioni sulla documentazione notarile che hanno originato questo contributo.

<sup>19</sup> Ovviamente nessuna tariffa è prescritta negli statuti fiorentini, sia nella redazione del 1322-25 sia in quella successiva del 1355. Lo statuto del podestà del 1355 prevede il riconoscimento delle paci fatte fare dal Duca d'Atene a partire dall'8 settembre 1342 e che, per la loro rottura, «punire si debba per pace rotta nel doppio di quello che dovrebbe essere condannato o punito e che si dovrebbe et potrebbe condannare secondo la forma del proximo precedente statuto». I nomi degli infrattori dovranno essere scritti «in lo libro de' rompenti pace e in perpetuo essere isbanditi del Comune di Firenze». La pena pecuniaria per la rottura di una pace poteva essere decisa concordemente dai contraenti e indicata nel rogito oppure, in mancanza di tali indicazioni, la pena prevista dagli statuti era pari a lire 10.000 di piccoli per i cittadini fiorentini e i nobili comitatini, mentre per i distretturali era pari a 5.000 lire di piccoli, naturalmente a carico della parte colpevole. La rottura di una pace comportava inoltre la perdita dei diritti e dei privilegi di cittadinanza: vedi Archivio di Stato di Firenze, *Statuti del Comune di Firenze*, 19, *Podestà* [1355], l. III, r. XXXVII, *Dell'osservazione d'alcune paci et della pena di colui che le romperae* (in corso di pubblicazione a cura di Francesco Salvestrini, che ringrazio per avermi generosamente messo a disposizione il suo lavoro). Il riferimento agli statuti in vigore dal 1322-1325 è allo statuto del podestà, che stabiliva la durata minima di una pace in tre anni, ma non l'ammenda lasciata agli accordi fra le parti. Lo statuto del 1325 regolava anche i comportamenti da tenersi da parte dei contraenti e dei loro consorti anche all'interno dello spazio urbano, ad esempio inibendo l'acquisto di immobili dove potesse presentarsi il rischio di una coesistenza fra firmatari della pace. Le pene pecuniarie previste per il podestà, che avesse tralasciato di ottemperare alla norma statutaria nel reprimere la rottura di una pace, sono raddoppiate fra primo e secondo Trecento e l'atteggiamento da lui tenuto nei confronti di questo aspetto della vita sociale costituiva oggetto del sindacato finale sul suo mandato: vedi *Statuti della repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese, nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze 1999, vol. II, *Statuto del podestà dell'anno 1325*, l. II, r. LXXXII.

compromesso e pace è solitamente piuttosto distanziata. Non è raro trovare fra le procure, specificamente stipulate, la chiosa autografa del notaio «procura ad pacem», a differenza di tutte le altre procure che non recano mai la specifica di finalità. Piccoli dettagli di una pratica, quasi rituale, che sembrerebbe assegnare alle paci una rilevanza e una cura particolare nell'ambito della professione notarile.

Il percorso più ampio verso la pacificazione, che considereremo brevemente prima di affrontare le paci notarili vere e proprie, evidenzia una certa conflittualità esistente nella città a vari livelli. La conflittualità maggiore, quella politica e di fazione, non è chiaramente e inequivocabilmente rilevabile attraverso le paci dei notai fiorentini di questo periodo e dell'area prescelta. I documenti sono pervasi, piuttosto, da una conflittualità locale, che definiremmo "di popolo", circoscritta territorialmente per quanto riguarda le manifestazioni di violenza e le relative azioni di contenimento, perlopiù intraprese all'interno della parrocchia e dei suoi abitanti. I notai esplicitano una conflittualità dovuta a impulsi di carattere emotivo, piuttosto che ideale o politico, pur con le necessarie eccezioni che confermano localmente il riflettersi del costume o delle vicende cittadine. Un esempio concreto di queste eccezioni è la pace fra Lucardesi<sup>20</sup> e Boverelli del 12 giugno 1360, sottoscritta dalle parti dopo che Giovanni Lucardesi, nel maggio del 1355, aveva assalito e ferito con un coltello Donosdeo Boverelli<sup>21</sup>, un maggiorenne del popolo di San Felice in Piazza, esplicitamente e univocamente definito nella pace come «popularis de popularibus de Florentia»<sup>22</sup>. Cinque anni dopo il fatto la pace assolve il feritore Lucardesi dalla condanna al pagamento di 5.000 lire di piccoli al comune, e ne faciliterà il rientro in città e l'annullamento del bando di cui la sua assenza al momento della pace, sottoscritta anche a suo nome dai tre fratelli, lascia ritenere sia stato oggetto, insieme al timore di una vendetta. L'entità del disaccordo e dell'offesa fra le due famiglie è tale che alla pace fa seguito un patto reciproco di rispetto decennale del rogitto e una probabile ipoteca posta dal Boverelli su proprietà fondiari degli avversari in modo da garantirsi almeno un risarcimento reale dell'offesa subita, pari al 35% dell'ammenda comminata agli assalitori, metà della quale una volta pagata sarebbe stata girata a suo nome dal comune<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> I Lucardesi o da Lucardo sono una famiglia nobile di contado, già insediata nel XIII secolo nel sesto di San Pier Scheraggio e di parte guelfa, passata per l'esilio dopo la battaglia di Montaperti. Negli anni sessanta del XIV secolo, stante lo scontro avvenuto con la famiglia dei Boverelli, appellata come popolare, sembrerebbero appartenere al partito dei magnati: vedi anche Villani, *Nuova Cronica* cit., VI, 34 e 79. In proposito vedi anche S. Raveggi *et al.*, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso*, Firenze 1978, *ad indicem*.

<sup>21</sup> I Boverelli appartengono sicuramente al ceto dirigente: nel 1359, quattro anni dopo l'aggressione subita e un anno prima della pace con gli assalitori, Donosdeo di Bartolo Boverelli, indicato come cittadino fiorentino, è sindaco della Parte guelfa ed esegue una serie di ammonizioni nei confronti di cittadini estratti a coprire varie cariche «pro ghibellino habitu et reputatione», fra il 5 e il 7 di maggio: *Not. Ac.*, A.201 (201), 5-7 maggio 1359.

<sup>22</sup> *Not. Ac.*, M.493 (13973), 12 giugno 1360.

<sup>23</sup> Nel caso della rottura delle tregue, ad esempio, che davano luogo ad una condanna del reo da

Le controversie di origine patrimoniale, spesso sanate nell'*iter* "compromesso-arbitrato-lodo-pace", sono la sintesi documentata di un processo assai più complesso affiancato da percorsi talora contraddittori rispetto a finalità di pacificazione: le reiterate proroghe, il ritiro delle deleghe concesse e l'avvicendamento degli arbitri, la rinuncia al mandato arbitrale oppure ad accordi già siglati, confermano la difficoltà di trovare accordi definitivi e soddisfacenti fra le parti. Ne è un esempio la controversia successoria interna alla consortereria Ubertini di San Felice in Piazza, che si protrae per un anno dal 1350 al 1351 con una prima divisione di beni fra fratelli, l'apparente concordia raggiunta e la successiva ripresa della vertenza<sup>24</sup>. In questa sede, però, il tipo di paci che intercala e conclude le alterne vicende di questioni patrimoniali o societarie non sono state prese in considerazione. In merito alle paci escluse, soprattutto quietanze finanziarie, riteniamo che molte delle donazioni immobiliari o delle quietanze registrate dai notai non rappresentino movimenti sul mercato immobiliare o reali transazioni finanziarie, ma rientrino nella esecuzione di lodi che non ci sono pervenuti, soprattutto laddove non vi sia apparente passaggio di denaro fra le parti o la valutazione dei beni scambiati; e non è raro che proprio un lodo di questo tipo scateni nuove conflittualità.

Quasi il 50% dei documenti legati al ciclo della pacificazione è costituito da compromessi. È all'interno di questi 377 rogiti sui complessivi 610 di cui disponiamo per le due parrocchie di San Felice in Piazza e di San Frediano, soprattutto nei compromessi a scadenza di 5 o 10 anni, che si testimonia la persistenza di una conflittualità di grosso calibro, dello scontrarsi di parti fortemente motivate e molto nemiche, un quadro evidentemente preoccupante se nel 1342 il Duca d'Atene, a capo di un governo autoritario «fece fare le paci tra' cittadini e contadini, e questo fu il meglio che facesse, ma bene ne guadagnò egli e' suoi ufficiali grossamente da coloro che-lle richiedieno»<sup>25</sup>. I lodi, espressi come sanzione ufficiale delle sentenze di arbitrato, sono appena la metà dei compromessi e, dunque, la ricerca della pacificazione sembra essere lunga e di non facile risoluzione.

In questo quadro le paci rappresentano, invece, la conflittualità individuata, controllata e, apparentemente, risolta. Le 80 paci disponibili lungo

parte del podestà al pagamento della relativa ammenda entro 15 giorni, lo stesso podestà tramite i propri giudici era tenuto a «costringere lo predetto offendiore o li suoi mallevadori [...] a pagare la pena conventiona-le» promessa per osservare la detta tregua, cioè la metade al camarlingo del detto Comune per lo Comune ricevente e l'altra metade al<l>'offeso e se morto fosse a suo herede». La funzione delle paci extragiudiziali era anche quella di abbattere gli oneri fiscali derivanti dalle condanne, come recita la stessa rubrica più avanti, secondo una modalità prevista per quasi tutti i reati, salvo che «e elli avesse pace dal<l>'offeso o da' suoi heredi infra .x. die da die della fatta condannagione a pagare la detta pena conventionale non sia tenuto elli e li suoi mallevadori», in *Statuti del [...] Podestà [1355]* cit., l. II, r. LXXXII, *In che guida si facciano le tregue et le sicurtadi*; analogamente in *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. II, r. LXXXVI, *De treguis et securitatibus faciendis et penis eas rumpentibus, et de diversis articulis in predictis*.

<sup>24</sup> *Not. Ac.*, P.576 (17394), 13 luglio 1350.

<sup>25</sup> Vedi Villani, *Nuova Cronica* cit., XIII, 8.

il periodo 1335-1365 nelle due parrocchie corrispondono a meno del 2% rispetto ai documenti disponibili e al 12% dei rogiti appartenenti alla filiera “compromesso-arbitrato-lodo-pace”. Come per il resto della documentazione, anche le paci sono state raccolte con il criterio del reperimento in esse, a qualsivoglia titolo, di almeno un nominativo appartenente ai due popoli di Oltrarno, con un occhio di riguardo per le 54 di cui ne siano i protagonisti principali. Le paci coinvolgono ovviamente un numero più che doppio di attori, circa 180 persone, alle quali si aggiunge la cerchia di testimoni, di procuratori e fideiussori, nonché la schiera dei patrocinatori, di coloro cioè che ospitano le pacificazioni nelle proprie case e botteghe, facendo ammontare ad oltre 300 il numero delle persone coinvolte, un buon 5% della popolazione complessivamente interessata dalla documentazione notarile<sup>26</sup>. Le paci fanno eccezione al rapporto di doppia proporzione esistente fra le tipologie di atti riguardanti la pacificazione nel popolo di San Felice in Piazza rispetto a quelli di San Frediano. È San Frediano a prevalere su San Felice in Piazza in 43 paci su 36, non sappiamo se a indicare una maggiore instabilità sociale ma certamente una tendenza a cercare forme di rapida risoluzione dei conflitti e ad evitare gli oneri derivanti dal ricorso alla giustizia ordinaria. Entrare nel merito delle paci significa anche accennare alla funzione delle procure presenti nelle paci e nella documentazione notarile in genere: quante delle procure notarili generiche, di cui non viene specificata la finalità, e che ne costituiscono la maggior parte, più che vicende economiche o giudiziarie celano invece una conflittualità sociale sottintesa, assai più diffusa di quello che le poche paci concluse indicherebbero? Un manipolo di notai eletti come procuratori da parte di un singolo soggetto, anche se nominati a espliciti fini difensivi nei tribunali laici o ecclesiastici, dove le conseguenze di un conflitto sono alla fase più avanzata, può anche indicare il parallelo sguinzagliarsi di iniziative e di contatti alla ricerca di una pacificazione privata.

<sup>26</sup> La popolazione nelle parrocchie di San Felice in Piazza e San Frediano, complessivamente interessata dalla documentazione notarile nel trentennio 1335-1365, è pari a 3.861 nominativi, nella seguente ripartizione: San Felice in Piazza nominativi 2.297 (uomini 1.834, donne 463), capifamiglia negli estimi del 1352: 679; San Frediano nominativi 1.564 (uomini 1.295, donne 269), capifamiglia negli estimi del 1352: 406. I rogiti producono però un numero complessivo di 5.939 nominativi: gli oltre 2.000 nominativi che fanno la differenza riguardano tutta la popolazione coinvolta nell'attività negoziale insieme agli abitanti delle due parrocchie, che è residente altrove, nei gonfaloni Ferza e Drago Verde, nell'Oltrarno in generale, salvo rare eccezioni non significative. La percentuale coinvolta nelle paci è data sulla globalità delle presenze, se invece riferita alle sole parrocchie di San Felice e San Frediano la percentuale sale al 10%. Volendo stimare la popolazione reale insediata nei due popoli sulla base dell'indice mediamente utilizzato per la composizione dei nuclei familiari e pari a 4,5/5 sulla base dei capifamiglia del 1352 si può stimare una popolazione locale pari a 4.800/5.500 persone. La proiezione su base cittadina dei dati parrocchiali è molto più difficile, data la differente densità abitativa nei vari popoli, mentre per l'intero quartiere di Oltrarno, comprensivo anche dei due gonfaloni Scale e Nicchio, si può ipotizzare una popolazione pari a 12.000 persone, il che rende già più plausibile attribuire a Firenze nell'immediato dopoposte un agglomerato di circa 50.000 persone.

## 3.

Premesse, dunque, alcune considerazioni certamente non esaustive su risorse e limiti della fonte, le 80 paci scartano dalla nota monotonia della *routine* notarile come cavalli imbizzarriti lungo un placido percorso di fondo valle. Colpisce l'estemporaneità e la dinamica dei fatti pregressi, prevalentemente pubbliche risse, la forza dei sentimenti e la focosità dei protagonisti sia pure racchiusi nella pudicizia di una narrazione alquanto formalizzata e concisa. A pace fatta ricade su tutto, protagonisti e fatti, un'impenetrabile nebbia informativa lasciandosi dietro i dati essenziali, ma non esaustivi, sugli attori e una scarna sintesi dell'accaduto, mai le cause e i precedenti, mai gli eventuali strascichi.

La ricerca ha delineato varie tipologie di paci di cui proponiamo una sommaria sistemazione per cronologia, topografia e secondo la tipologia del reato commesso. Per cronologia si individuano le paci di breve e di lungo termine; per topografia le paci di parrocchia e quelle trasversali alla città; alla tipologia di reato appartengono la rissa, la faida, la violenza a pubblico ufficiale, la violenza privata a fini di furto o di aggressione sessuale. Nella fascia cronologica le paci di breve termine sono in genere quelle originate da risse e aggressioni fra privati, in media sottoscritte davanti al notaio entro 15 giorni o 3 settimane dai fatti<sup>27</sup>. Esaustive di ogni vicenda, senza il ricorso alla giustizia pubblica, ne sono protagonisti personaggi quasi mai qualificati nella loro attività e nella completezza del nome, esercenti perlopiù la scala dei mestieri minori, artigiani e lavoratori delle manifatture e nei servizi, che raramente ritornano nei rogiti notarili lungo il corso degli anni, mentre possono invece comparire all'interno delle due parrocchie nell'estimo fiorentino del 1352, con residenza anagrafica e imponibile<sup>28</sup>. Le paci di lungo termine sono invece successive

<sup>27</sup> Lo statuto del podestà del 1325 prevede che chi abbia percosso qualcuno debba esser punito con pene varianti da 25 a 50 lire, se non si sia verificato spargimento di sangue, e pene quaduplicate nel caso opposto: «nisi in quolibet casu predictorum legitime pax fuerit infra quindecim dies a die percussiois vel offensionis huiusmodi computandos; in quibus casibus nil tollatur, etiam si condempnatio sequeretur infra dictis quindecim dies; et sufficiat pacis instrumentum per quemcumque ostendi», cfr. *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. III, r. XLV, *De puniendo qui studiose percusserit aliquem*. Analogamente nel 1355 per quanto riguarda le pene previste per percosse di livello lieve con o senza spargimento di sangue: il cambiamento di mentalità nel pensiero giuridico è più orientato verso un utilitarismo derivante dalla pratica amministrativa e palesato nell'affiancare al ruolo salvifico della pace che «bastasi in cotale caso che la carta della pace sia prodotta per chiunque purché al Comune di Firenze per nome di gabella si paghino sol. .xl. <di> piccioli per ciascuno ch'elli percoteræ o percuotereò offendere faræ. Et se la gabella non sarà pagata il giudice dinanzi dal quale cotale carta fia prodotta non la debba accettare, sotto pena di libr. C. di piccioli», in *Statuti del [...] Podestà [1355]* cit., l. III, r. LXXIII, *Della pena di colui che studiosamente percoteræ alcuno a mani vote o con armi*.

<sup>28</sup> Fra i testimoni alle paci solo 13 ricompaiono ancora nella documentazione, listati nell'estimo del 1352 con 7 indicazioni di attività (un lanefice per £ 36, un calzolaio per £ 9, un appartenente a famiglia di speciali stimata per £ 27, un ferratore per £ 16, un riveditore per £ 3, un bottaio per £ 3, un messo per £ 6), tre sono membri di importanti famiglie (Amidei per £ 54, Delle Botte per £ 192, ma un Ciuffagni solo per £ 3) e gli altri 3 sono personaggi non significativi varianti dal minimo di £ 3 a un massimo di £ 219. Non si ritrovano imponibili così alti, invece, fra coloro che

a sentenze di tribunale e/o a ricorsi così come a lodi impugnati e hanno luogo a distanza di uno o più anni, talora anche molti, dalle controversie che li hanno generati. Sono nel nostro campione soprattutto paci che sanano le conseguenze di assalti mossi a pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni specifiche, quali arresti, notifica di bandi e consegna di citazioni giudiziarie, un fenomeno non raro, e vengono sottoscritte nel chiostro del palazzo podestarile o nel carcere cittadino delle Stinche, nell'impellenza di un arresto o a seguito di una condanna.

La fascia topografica include le "paci di popolo", caratterizzate da unitarietà di luogo, la medesima parrocchia, sia per quanto riguarda lo svolgimento del conflitto che la sottoscrizione della pace, la provenienza dei pacificandi insieme quasi sempre a quella dei testimoni, degli arbitri e del notaio prescelto. Una fascia che inquadra le caratteristiche salienti, i fatti e le persone, nella maggioranza delle paci esaminate, all'interno dei popoli di San Felice in Piazza e di San Frediano. Non mancano le paci trasversali alla città, quelle riguardanti fatti avvenuti e accordi raggiunti in altri popoli cittadini: San Pancrazio, Santa Maria in Campo o Santo Stefano alla Badia, luoghi centrali dove hanno sede le arti con i loro tribunali, le istituzioni amministrative e giudiziarie della città e dove sono dislocate le botteghe di alcuni notai, che preferiscono attendere la propria clientela nei pressi dei luoghi deputati all'esercizio della giustizia giudicante o di quella repressiva: nel popolo di Santo Stefano alla Badia, a pochi passi dal palazzo del podestà, nel popolo di San Simone nelle adiacenze del carcere. Ma sono soprattutto originate da atti di violenza compiuti fra concittadini di popoli vicini, prossimi cioè alle due parrocchie nello stesso Oltrarno, oppure ad esse adiacenti attraverso i ponti sull'Arno e le vie cittadine più trafficate: così accade per San Frediano rispetto a Santa Lucia Ognissanti<sup>29</sup> o per San Felice in Piazza rispetto a Santa Trinita<sup>30</sup>, a San Lorenzo<sup>31</sup> oppure a San Paolo<sup>32</sup>. I fiorentini del XIV secolo sembra non amino spingersi lontano dai luoghi consueti, se non costretti da obblighi di legge e chi si allontana lo fa verso aree di facile accesso con la possibilità di rapido rientro.

Le paci originate da precise tipologie di crimine, nella lineare semplicità di cause come rissa, faida o per meglio dire «inimicitia» fra «domus», resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata, si individuano per le puntualizzazioni disperse nel linguaggio giuridico utilizzato nei documenti notarili, sperando che altre non siano celate negli *omissis* dei molteplici «et cetera» presenti in maniera pervasiva nella prassi delle imbreviature notarili di medio Trecento, aventi oramai forza di originali, e utilizzati non per tacere ma per abbreviare

sono protagonisti delle paci e che ritornano ancora nella documentazione, soprattutto negli estimi dotati di un'attività: solo un merciaio con £ 93, mentre le sole altre attività attribuite (un corazziaio, un fattore e due tessitori) hanno imponibili da £ 4 a £ 12.

<sup>29</sup> *Not. Ac.*, M.170 (12961), 25 maggio 1346.

<sup>30</sup> *Not. Ac.*, P.576 (17393), 13 maggio 1349.

<sup>31</sup> *Not. Ac.*, A.426 (439), 23 maggio 1337; e *Not. Ac.*, P.370 (9612), 26 marzo 1344.

<sup>32</sup> *Not. Ac.*, N.65 (14947), 22 novembre 1357.

formulari altrimenti lunghi e ripetitivi con riferimenti alla normativa di legge, alla casistica più generale prevista dai codici, ai vincoli e alle garanzie negoziali richiesti e imposti fra le parti contraenti, formulari riservati alle carte in originale consegnate alla clientela<sup>33</sup>. Vengono «ad rissam» o si riferisce che «in simul rissari» in 7 casi<sup>34</sup>, di cui si danno i particolari per quanto concerne i danni fisici, le modalità, le armi e il teatro delle aggressioni. Sono 16 gli altri casi di rissa non definita tale ma richiamata dalla descrizione dei fatti, per una percentuale di 23 fatti di sangue e non, poco più del 30% dei casi; senza dubbio la causale più omogenea e frequente delle 80 paci. Le paci dovute invece a cause generali, non meglio specificabili al di là delle formule descrittive di una generica condizione di scontro fisico e morale esistita o esistente fra le parti, sono invece 29, un numero maggiore rispetto alle precedenti ma non altrettanto omogenee. Includono infatti paci per generiche menzioni di scontro, accordi extraprocessuali relativi a pendenze giudiziarie in corso o già definite da specifiche condanne, paci frettolosamente imbreviate senza alcuna descrizione o riferimento, che permettano di meglio inquadrarle. Le faide apparenti, infine, sono produttrici di un piccolo ma significativo nucleo di paci fra consorzierie con 10 rogiti, 6 dei quali sottoscritti nella chiesa o nel convento di Santo Spirito, 2 nella chiesa di Santa Maria del Carmine e 1 nella pieve comitatina di San Martino a Campi e 1 nell'abitazione degli Aldobrandini nel popolo di San Paolo<sup>35</sup>. Il termine faida non viene mai rilevato nelle paci notarili prese in esame, si parla però di «inimicitiam» palese esistente e dichiarata agli atti, ad esempio, fra i membri delle casate Orlandini e Donati/Gamberini, entrambe da Gangalandi<sup>36</sup> nel piviere di Campi e lasciata ai buoni uffici della famiglia

<sup>33</sup> Sull'obbligo di fare riferimento alle guarentigie di legge previste nella redazione di ogni rogito dando alla scrittura notarile valenza di legge: «Tutti et ciascuno iudici ordinari et notarii o notai della cittade, contado o distretto di Firenze o etiamdio altronde che rogati saranno di fare alcune pubbliche scritture possano et a loro et a ciascuno di loro sia licito di fare lo comandamento della guarentigia del debito o della cosa che si conterrà in quelle cotali scritture in questo modo [...]», dove seguono le istruzioni esemplificate con un rogito di prestito fra privati. In questo caso l'inadempienza al pagamento nei termini stabiliti fra le parti garantisce alla parte lesa il diritto a ricorrere al podestà che, entro 10 giorni, dovrà garantire al ricorrente il recupero del credito. L'eccezione alle guarentigie di legge è prevista solamente per quella «scrittura dannata o cancellata o per carta di fine o di pagamento o di cassazione», in *Statuti del [...] Podestà [1355]* cit., l. II, r. VIII, *Del comandamento di guarentigia*; integralmente traslato dalle disposizioni statutarie precedenti: vedi *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. II, r. VIII, *De precepto guarentigie faciando*.

<sup>34</sup> Cfr. *Not. Ac.*, A.426 (439), 23 maggio 1337; ivi, c. 169v, 29 aprile 1343; P.21 (15880), 13 luglio 1345; C.570 (5473), 16 luglio 1345; B.1525 (2539), 13 ottobre 1348; A.997 (1011), c. 54v, 29 ottobre 1356; C.669 (5738), 9 novembre 1361.

<sup>35</sup> Cfr. *Not. Ac.*, O.53 (15681), 21 febbraio 1338; M.170, (12960), 1 marzo 1342; B.1498 (2512), 28 agosto 1351; Z.122 (21338), 14 settembre 1351; N.90 (15021), 27 luglio 1354; B.1498 (2512), 21 agosto 1354; M.458, 28 febbraio 1360; N.90 (15021), 9 novembre 1361; ivi, 20 ottobre 1364; N.66 (14948), 11 gennaio 1365.

<sup>36</sup> I conti Da Gangalandi sono indicati da Giovanni Villani come una delle più antiche famiglie nobili di contado, sempre presente con il proprio contributo di truppe nelle spedizioni militari del comune fiorentino e in misura minore partecipe anche delle fazioni politiche cittadine: «I Pulci, e' conti da Gangalandi, Ciuffagni, e Nerli d'Oltrarno furono ad un tempo grandi e possenti con Giandonati e con quegli della Bella», in Villani, *Nuova Cronica* cit., V, 13. Di recente Sergio

Ciuffagni di San Frediano nel settembre del 1351<sup>37</sup>. Anche nelle paci di faida, il formulario fisso adottato non riporta mai il dettaglio dei fatti realmente occorsi, limitandosi a enunciare la catena dei reati che configurano l'esistenza di uno stato di faida. Sono elencati, invece, con estrema meticolosità i nomi dei componenti i vari rami dei ceppi familiari o consortili avversi. Essi sono tutti vincolati al rispetto della pace anche per la propria discendenza in linea maschile. Infine, fattore identificativo non indifferente, viene sempre riportato lo scambio del bacio fra le parti a suggello della pace, attestato talora, anche nella menzione dei testimoni. Il notaio ser Marco Camporsini da Carmignano che, il 1° marzo 1342, redige la pace fra un gruppo familiare del piviere di Settimo e alcuni Rinucci, fiorentini residenti nella parrocchia di San Iacopo Oltrarno, ha prodotto una delle formule descrittive più complete della faida fra quelle redatte in abbreviatura: le parti «[...] reddiderunt, fecerunt vicisim veram pacem, finem, remissionem, concordiam et bonam voluntate, horis hoscuro interveniente inter eos propter duraturum de omnibus et singulis hodiis, malivolentiis, percussionibus, iniuriis, assaultibus, manumissionibus, percussionibus, feritis et aliis quibuscumque offensionibus dicto vel facto, illatis, commissis vel factis inter dictas partes vel aliquem vel aliquos ex eis usque ad presentem diem [...]»<sup>38</sup>. La quarta tipologia di paci è, infine, quella per reati contro i rappresentanti delle istituzioni, soprattutto resistenza a pubblico ufficiale negli arresti e nella proclamazione dei bandi: sono 6 i casi che hanno per vittima messi comunali e sbirri del podestà, tutti accordi postgiudiziali a seguito di condanne pecuniarie molto forti e di bandi, dove la descrizione degli eventi ci regala attimi di esilarante sceneggiatura nella descrizione degli assalti mossi alle guardie, mentre trascinano via un arrestato, e nell'elencazione delle ferite e delle mutilazioni mai casuali inferte ai malcapitati esecutori della giustizia<sup>39</sup>.

Raveggi indicava che, fra fine Duecento e prima metà del Trecento, «fra i casati fiorentini che risultano più assidui nella pratica rettorale appartengono alla categoria della preminenza dell'attività politica [...] pressoché tutte le famiglie ghibelline (gli Uberti, i da Gangalandi, i Lamberti, i Caponsacchi)», mentre per l'A. tutti gli altri casati che praticano la professione della politica esportando la loro esperienza appartengono ad una categoria dal profilo prevalentemente mercantile: vedi S. Raveggi, *I rettori fiorentini*, in *I podestà dell'Italia comunale*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, p. 631.

<sup>37</sup> *Not. Ac.*, Z.122 (21338), 14 settembre 1351.

<sup>38</sup> *Not. Ac.*, M.170 (12960), 1 marzo 1342.

<sup>39</sup> Cfr. *Not. Ac.*, A.426 (439), 16 maggio 1343: il messo comunale del tribunale di Santa Maria Novella viene assalito mentre «ibat citandos homines et personas et exercendum offitium suum»; *Not. Ac.*, M.458 (13869), 14 settembre 1353, il messo comunale era stato assalito nella circoscrizione rurale di San Martino La Palma, a sud-est di Firenze, da due energumeni armati «cum quodam mannaria ferrea» e «cum quadam spata nuda» e ferito a entrambe le mani e al naso; *Not. Ac.*, B.408 (1422), 19 marzo 1360: il messo del comune di Firenze e due «berrovarii presentis potestatis» andando ad arrestare un debitore condannato dal Tribunale di Santa Maria Novella erano stati assaliti da un abitante di San Frediano con altri sodali e fatti oggetto di ferite inferte «cum uno coltello feritorio» e «cum lapidibus in manu». Nel rogito si rimarca che erano stati spintonati e costretti a rilasciare l'arrestato con grave impedimento dell'ufficio dello stesso podestà, del messo e degli sbirri, contro ogni forma di legge.

4.

All'interno di queste categorie gli abitanti delle parrocchie di San Felice in Piazza e di San Frediano partecipano a paci essenzialmente circoscritte al proprio popolo e gonfalone, al massimo nel sestiere-quartiere di Oltrarno-Santo Spirito, rispecchiando la comune tendenza dei cittadini ad una scarsa mobilità nell'ambito del territorio urbano, con una predilezione piuttosto per gli spostamenti verso il contado e confermando il perdurare del controllo storicamente esercitato dal sistema delle consorterie e delle vicinie nelle varie zone della città. Le aree periferiche, come quelle che stiamo esaminando, potevano inoltre risentire di un altro tipo di controllo, legato ad esempio alla concorrenza e alla commercializzazione della produzione laniera fra i quattro Conventi dell'Arte della Lana: quello di San Martino (zona nord-orientale di Santa Croce), quello di San Pancrazio (area centro occidentale), quello di San Pier Scheraggio (area centro orientale) e il nostro, quello di Oltrarno. In quest'ultimo gli addetti alle fasi di lavorazione nella produzione laniera costituivano, soprattutto in San Frediano, una parte cospicua della popolazione residente, come testimonia ad esempio l'estimo del 1352, anche se a causa della peste del 1348 aveva perduto il primato della produzione a vantaggio di un incremento della popolazione nel convento di San Martino (zona di Santa Croce), produttore di panni di lusso con lana inglese mentre gli altri tre conventi restavano legati alla produzione di panni con lana del bacino mediterraneo, considerata di seconda qualità.

La persistenza del legame di consorteria è uno dei fattori della conflittualità sociale che meglio trapela dalle maglie del sia pur rigido lessico notarile. Nel 1360 tra un lanefice di San Frediano e un rigattiere di San Felice in Piazza, dichiarato suo consorte, la rottura traumatica dei legami di consorteria si manifesta nello sfratto, intimato a quest'ultimo proprio dal lanefice, e nella minaccia di denuncia per «turbata possessione», per danni alla casa e per molestie al proprietario. Proprietario che delega 11 suoi «procuratores», tutti identificati dalla comune appartenenza al popolo di San Frediano e, in parte, legati fra loro anche da legami di parentela, «ad intrandum, standum, morandum et possidendum» nella casa abitata dal rigattiere e dalla sua famiglia nonostante sia in vigore un compromesso fra le parti. Nella successiva pace gli sfrattati, definiti come consorti del lanefice, abbandonano la casa e disdicono il lodo intercorso perché troppo oneroso: una consorteria, dunque, al di fuori dell'ambito nobiliare o magnatizio, con scarse caratteristiche di armonia e di protezione verso i propri membri e una pacificazione raggiunta con la forza e le minacce<sup>40</sup>. La rappresentazione della funzione di consorteria è ben presente nella documentazione notarile di medio Trecento: nel 1351 tre ceppi della famiglia Ammirati di San Felice in Piazza si rappacificano con l'intera casata dei Maggini, il ramo inurbato a Firenze nel popolo di San Romolo e quello comitatino residente a Signa, per un assalto mosso da un Ammirati

<sup>40</sup> *Not. Ac.*, B.408 (1422) 22 marzo 1360.

a un consorte del gruppo cittadino dei Maggini, consorte non presente e non rappresentato nella pace e quindi, probabilmente, deceduto o gravemente ferito in seguito all'assalto, se non bandito dalla città. Ancora nel 1360, in una citazione in giudizio davanti al giudice «collaterale di messere lo podestà a le civili nel quartiere di Santo Ispirito e di Santa Croce» mossa da «ser Nicolò Manetti procuratore di Bonacorso di Gianni popolo San Filicie in Piazza» contro «la Zanobia adulta figliuola che fu di Zanobi di Bardo Carletti», quest'ultima viene chiamata a «contradire e dire ch<'>a lui s<'>apartenesse» con il concorso dei propri consorti, elencati come «agnati, cognati, amici, noti et vicini» in un'immagine che ribadisce la funzione del gruppo familiare o consortile anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia<sup>41</sup>.

Quale sia il profilo sociale dei protagonisti della conflittualità ordinaria e della sua pacificazione non filtra direttamente dalle paci. Eccezione fatta per le famiglie di lignaggio noto, esso si può ricostruire solo grazie all'incrocio con la documentazione notarile complessiva sulle due parrocchie fiorentine e, naturalmente, con il ricorso ad altre fonti. Su 80 paci le attività dei protagonisti in esse dichiarate sono 5: un falegname di San Giorgio<sup>42</sup>, un sellaio di San Pancrazio unico non residente in Oltrarno<sup>43</sup>, due beccai di San Frediano<sup>44</sup> e un pannaiolo di San Felice in Piazza<sup>45</sup>, un cardatore di San Jacopo Oltrarno<sup>46</sup>. Beccai e scardassieri sono noti alle cronache come protagonisti della conflittualità urbana anche a carattere politico: gli scardassieri di Oltrarno nel 1342, in appoggio all'ascesa del Duca d'Atene, i beccai rimasti gli unici a difenderlo nella caduta del luglio 1343 prima della sua cacciata da Firenze<sup>47</sup>. La categoria dei beccai aveva a portata di mano armi offensive e saranno proprio i beccai ad essere mandati con le loro scuri a fare strage di Ciompi, quei cardatori di Oltrarno che del Tumulto avevano costituito il pretesto e la manovalanza sul finire degli anni settanta prima di diventarne gli scomodi antagonisti<sup>48</sup>.

Il complesso della documentazione notarile sulle due parrocchie individua nella maggioranza dei protagonisti di paci e nei ruoli comprimari un profilo di gente media, artigiani e piccoli imprenditori e, soprattutto in San Felice in Piazza, qualche consolidata famiglia di popolani. Le professioni

<sup>41</sup> *Not. Ac.*, M.458 (13870), 14 aprile 1360.

<sup>42</sup> *Not. Ac.*, Z.57 (21273), 7 novembre 1355.

<sup>43</sup> *Not. Ac.*, B.1525 (2539), 13 ottobre 1348.

<sup>44</sup> *Not. Ac.*, A.426 (439), 16 maggio 1343.

<sup>45</sup> *Not. Ac.*, C.669 (5738), 9 novembre 1361.

<sup>46</sup> *Not. Ac.*, M.170 (12960), 5 dicembre 1341.

<sup>47</sup> Vedi Villani, *Nuova Cronica* cit., XIII, 3 e 17.

<sup>48</sup> I lavoratori della Lana, più del 50% della popolazione dei capifamiglia, risulterebbero forzatamente concentrati nelle zone periferiche e disagiate della città, ghettizzati nelle aree più lontane dalle residenze e dalle sedi di attività dei potenti fiorentini, essenzialmente membri delle cinque arti maggiori, con zone cuscinetto, come il gonfalone Ferza per l'appunto in Oltrarno, abitate da artigiani che altro non sarebbero che sottoposti anch'essi alle arti maggiori. Questo isolamento fisico corrisponderebbe ad una sorta di *apartheid* praticato dal governo del comune fiorentino alla metà del XIV secolo, produttore delle forti tensioni sociali che portarono al tumulto del 1378 e al suo tragico epilogo: cfr. Stella, *La révolte* cit.

sono più modeste per quanto riguarda il popolo di San Frediano dove, oltre ai due beccai già menzionati, compaiono anche calzolai, manovali, pettinatori e tessitori, un orafo e un fattore della lana, ma anche, in rappresentanza dei ceti più agiati, un notaio, uno speziale e un produttore di lana. Più composito il mondo di San Felice in Piazza, con borsai, bottai e vasai, calzaioli e corazzai, ma anche lanaioli di via Maggio, pannaioli, setaioli e armaioli, proprietari di compagnie mercantili, notai e uno speziale, nonché anche un taverniere in qualità di testimone per una rissa scoppiata nei pressi della sua taverna<sup>49</sup>. Di conseguenza una facile suggestione potrebbe assegnare agli abitanti di San Frediano la preminenza come assalitori e a quelli di San Felice in Piazza la preminenza come assaliti: i dati, invece, danno alle due facce della conflittualità una distribuzione pressoché uguale fra le due parrocchie. Dove invece, la categoria degli assaliti o dei danneggiati è predominante è fra i funzionari pubblici, messi giudiziari e comunali<sup>50</sup>, funzionari collettori di tasse per il comune di Firenze<sup>51</sup>, sbirri e membri della «familia» podestarile<sup>52</sup>. Nel 1351 anche le famiglie di lignaggio sono protagoniste attive della conflittualità di quartiere, soprattutto nel popolo di San Felice in Piazza, quasi sempre come assalitori e quasi sempre in gruppo. Un manipolo di Ammirati di San Felice in Piazza si produce nel già citato ferimento di un consorte della famiglia Maggini da Signa<sup>53</sup>, anche del ferimento di un membro della famiglia Boverelli ad opera di quattro fratelli Lucardesi di San Felice in Piazza si è detto, nel 1354 rami della famiglia Romei di San Felice in Piazza erano in conflitto fra loro per il rapimento e il sequestro di un pupillo<sup>54</sup>. Vicende, si direbbe oggi, di microcriminalità da cui sono apparentemente assenti fatti di grave rilevanza politica e sociale, fatta eccezione per la vicenda Boverelli-Lucardesi, che si inserisce nell'elastico rapporto fra popolani e magnati.

## 5.

Il controllo sociale esercitato dalla parrocchia nella gestione della conflittualità ordinaria è espresso su due fronti: dalla funzione dei cappellani nel processo di pacificazione e dal bilanciamento delle presenze registrate nelle paci. Ai titolari delle parrocchie gli statuti comunali fanno obbligo di denunciare alle

<sup>49</sup> *Not. Ac.*, N.90, 30 aprile 1357.

<sup>50</sup> Cfr. *Not. Ac.*, A.426 (439), 16 maggio 1343; M.458 (13869), 14 settembre 1353; ivi, 2 marzo 1354.

<sup>51</sup> *Not. Ac.*, P.576 (17394), 22 marzo 1350.

<sup>52</sup> *Not. Ac.*, B.408 (1422), 19 marzo 1360. Sbirri del podestà o capitaneali e messi comunali erano accuratamente descritti negli statuti fiorentini sia del 1325 che del 1355 sia per quanto riguarda le loro funzioni, che le prerogative e i limiti del loro campo di azione. Si rimanda quindi alla lettura delle relative rubriche in *Statuti della repubblica fiorentina* cit., *Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25*, l. I, r. III, *De viginti quattuor berrovariis domini Capitanei et eorum salario*; *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. I, r. V, *De berrovariis Potestatis*, r. XII, *De electione nuntiorum Communis Florentie, officio et securitate*.

<sup>53</sup> *Not. Ac.*, B.2568 (3582), 23 dicembre 1351.

<sup>54</sup> *Not. Ac.*, G.414 (9612), 25 agosto 1345.

autorità giudiziarie del relativo sestiere, poi quartiere, le risse e i fatti di violenza che accadevano sul proprio territorio<sup>55</sup>. In una fase delicata della storia di Firenze, quale fu la signoria del Duca d'Atene, alcuni notai troveranno necessario richiamare nella stesura delle proprie paci la legittimità della funzione assegnata ai cappellani: nell'aprile del 1343, per fare un esempio, nel riferimento alla denuncia presentata dai due cappellani del popolo di San Pancrazio si specifica che ciò è avvenuto «ex officio eorum cappellanorum»<sup>56</sup>. Anche i privati talora, se nel ruolo di assaliti e mai quando fomentatori di risse, si rivolgono direttamente alle autorità. Ne troviamo fra le paci esaminate, è però una netta minoranza di cittadini quella che non teme il rischio delle vendette e può affrontare gli oneri finanziari derivanti dal ricorso personale alla giustizia ordinaria, mentre la maggioranza della popolazione sembra confidare nella funzione, considerata *super partes*, dei cappellani.

Il bilanciamento delle presenze è espresso nell'intreccio non casuale delle presenze nei ruoli complementari della pace: gli arbitri pacificatori provengono dagli stessi popoli dei pacificandi, i testimoni sono ripartiti su corrispondente base territoriale, i maggiorenti di quartiere se ospitano il suggello di una pace, possono invece indicare, attraverso la loro presenza patrocinatrice, quando una parte sia più forte dell'altra. Anche l'appartenenza a una cerchia condivisa di attività o di interessi, la stessa corporazione o la stessa bottega, è garanzia della pace e del suo mantenimento: il conciatore testimonia per il calzolaio, il setaiolo per l'armaiolo, i notai si prestano reciprocamente innumerevoli presenze a vario

<sup>55</sup> I cappellani dei popoli erano eletti dai consiglieri di ogni singolo popolo a inizio mandato e andavano a comporne il consiglio: duravano in carica sei mesi a cadenza febbraio-luglio e agosto-gennaio, dovevano avere più di 20 anni e risiedere nel popolo che erano chiamati a reggere; non potevano essere iscritti a nessuna delle 21 arti cittadine e non potevano passare ad analogo incarico in altro popolo se non dopo almeno 6 mesi dall'ultimo. Ogni podestà, entro 15 giorni dalla propria nomina, doveva convocare tutti i cappellani e farli giurare «accio ch'elli abbiano cura et sollicitudine delle piazze et delle vie della cittade et de' borghi et de' sobborghi che nelli suoi popolo sono», nel senso di controllare che i propri parrocchiani tenessero pulite le strade di notte e di giorno, di farle rilasticare e sistemare a cura dei frontisti, di autorizzare e controllare la durata dei cantieri esterni per l'edilizia privata, di fare rispettare il divieto di smaltirvi i rifiuti in orario diurno e di fare riparare ogni trasgressione a tali norme a spese dei colpevoli. Ma ciò che conta nel contesto penale è «che sia tenuto ciascuno cappellano di dinunziare a messer la podestà o alli suoi iudici o notari infra 'l terzo die tutti li maleficii o quasi maleficii commessi ne' suoi popoli o luoghi dal die che fieno commessi, dicendo li nomi et li soprannomi de' malefattori et onde sieno, sotto pena di so. C. di piccioli et più et meno a voluntade di messer la podestà, riguardata la qualitate del fatto». Per tutto l'insieme di queste funzioni essi percepivano un salario di 2 denari per ogni famiglia del proprio popolo per la durata dell'incarico né, come ogni pubblico ufficiale, potevano ricevere denari da terzi sotto pena di una multa di 50 lire, in *Statuti del [...] Podestà [1355]* cit., l. I, r. L, *Della chiamata, officio et iuramento de' cappellani de' popoli della cittade di Firenze*. I precedenti statuti podestarili del 1325 dedicavano due rubriche alla figura dei cappellani, una per disegnarne modalità elettive e requisiti per l'accesso alla carica, l'altra per indicarne le funzioni. Nei requisiti non era richiesta l'appartenenza al popolo, semplicemente «possint esse cappellani tam habentes domum propriam quam non habentes domum propriam» purché eletti dai consiglieri di ciascun popolo e non si dice che essi vadano a fare parte dei consiglieri del podestà, né gli si attribuisce un salario, in *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. I., rubriche XV-XVI, *De electione cappellanorum, De faciando iurare cappellanos*.

<sup>56</sup> *Not. Ac.*, A.426 (439), 29 aprile 1343.

titolo, mentre un taverniere di San Felice in Piazza testimonia per l'assalitore in una rissa che si è accesa nei pressi della sua taverna. Diverso è il caso dei membri di lignaggio: essi sembrano utilizzare la scorciatoia della pacificazione notarile per le loro ingombranti vertenze in maniera minore, almeno nelle due parrocchie di Oltrarno; come detto, vi sono presenti come ospiti e patrocinatori di paci altrui, come giudici e, probabilmente, anche come autori occulti dei processi di rappacificazione, soprattutto nei casi di personaggi loro vicini. Così accade nel 1335 per i Palarcioni di San Felice in Piazza che, nel proprio fondaco di cambiatori e mercanti internazionali in via di Por Santa Maria, accettano la procura di un loro dipendente di San Felice in Piazza a trattare la pace con un mastro muratore di San Giorgio<sup>57</sup>. Nell'aprile del 1340 il giudice messer Lamberto Velluti di Santa Felicita ospita la pace fra Baroncino Lupicini, un rissoso personaggio di Santa Felicita anche recidivo, con un membro della famiglia Arrighi di San Felice in Piazza, schiatta altrettanto focosa e recidiva nei conflitti, almeno a vedere dai numerosi compromessi rogati nelle Stinche e dai lodi di cui è protagonista con i propri componenti<sup>58</sup>. Sei mesi dopo un notaio di San Felice in Piazza muove un membro della famiglia Antinori di San Iacopo Oltrarno per fare pace con il medesimo e rissoso Lupicini di Santa Felicita, probabile sodale dei Velluti, citato in precedenza. I testimoni a quest'ultima pace sono tutti maggiorenti dei popoli di Santa Felicita e di San Iacopo Oltrarno, e ciò induce a credere che sulla pace abbia pesato l'influenza dei Velluti a probabile svantaggio del notaio di San Felice in Piazza<sup>59</sup>. Nel 1345 un membro della famiglia Brancacci di San Frediano è procuratore al raggiungimento di una pace per rissa in nome e per conto di un comparrocchiano<sup>60</sup>. Nel 1360 un membro della potente famiglia Corsini di San Felice in Piazza è testimone alla pace fra un abitante di San Frediano e due suoi calunniatori, un uomo di San Pier Gattolino con il proprio figlio<sup>61</sup>. Nello stesso anno un membro della famiglia Agli<sup>62</sup> di San Michele Bertelde è il procuratore di un cardatore di San Iacopo Oltrarno e dei suoi tre complici, tra i quali la moglie, nel fare pace con un abitante di San Frediano da loro assalito, laddove il permanere di un certo rischio di conflittualità e la ricerca di un riequilibrio fra le parti sembra possa individuarsi nella preponderante presenza di testimoni di San Frediano, certo più solidali con l'assalito che con gli assalitori<sup>63</sup>. Frescobaldi<sup>64</sup>

<sup>57</sup> *Not. Ac.*, Z.57 (21273), 7 novembre 1335.

<sup>58</sup> *Not. Ac.*, M.170 (12960), 12 aprile 1340.

<sup>59</sup> *Not. Ac.*, M.170 (12960), 18 dicembre 1341.

<sup>60</sup> *Not. Ac.*, M.170 (12961), 24 luglio 1345.

<sup>61</sup> *Not. Ac.*, C.669 (5738), 16 ottobre 1360.

<sup>62</sup> Famiglia guelfa di origine popolana di Oltrarno fra gli sbanditi di Montaperti: cfr. Villani, *Nuova Cronica* cit., I, 39 e 79. Vedi anche Raveggi, *Ghibellini* cit., ad indicem.

<sup>63</sup> *Not. Ac.*, M.170 (12960), 5 dicembre 1341.

<sup>64</sup> Famiglia antica e molto potente dell'Oltrarno, insediata parte nel popolo di San Iacopo Oltrarno e parte nel popolo di San Frediano. Rami della famiglia hanno occupato tutte le fazioni della storia politica fiorentina e lo stesso cronista Villani, pur collocandoli fra le famiglie nobili li inserisce fra i guelfi sbanditi dopo Montaperti. Negli anni cinquanta del Trecento, il notaio Giovanni Zizzelli (*Not. Ac.*, Z.122-123 (21338-21339), documentato dal 1349 al 1358) premette ad alcuni membri della famiglia, presenti nei propri rogiti, l'appellativo di «miles» e/o «nobilis vir» e indica il ceppo residente in San Frediano, nella via denominata Fondaccio di Santo Spirito

del ramo di San Frediano<sup>65</sup> e Ciuffagni<sup>66</sup> di San Frediano sono testimoni a paci concordate nell'Oltrarno fra apparenti comitatini o recenti inurbati nei primi anni cinquanta<sup>67</sup>; messer Stoldo del fu Piero di messer Stoldo Frescobaldi è invece arbitro in una controversia fra le famiglie Mascalzini e Cherichini di San Frediano, che dovrà portare alla pace fra le parti entro 8 giorni. Anche i comitatini coinvolti nelle paci si portano dietro i loro testimoni in perfetta simmetria con gli inurbati.

Nel gioco delle parti che trapela dal formulario dei rogiti di pace sono ammesse due sole varianti: la pace concessa e la pace reciproca su base di parità. È quest'ultimo il caso delle paci di casata in nostro possesso, mosse da un comune sentire interno a ciascun gruppo «nemine discrepante»<sup>68</sup> e dove tutti gli obblighi e le garanzie prescritti nella pace sono meticolosamente ripetuti per tutte le parti presenti o rappresentate, il che denota una particolare attenzione, da parte del notaio, a non creare squilibri o spunti per l'accendersi di nuove ostilità. Nel primo caso, la pace concessa prevalente nelle paci da rissa e nelle paci postprocessuali, è l'offeso che si muove verso l'assalitore, concedendosi alla pacificazione, di norma svolta nel popolo di residenza dell'assalito. La pace reciproca e paritaria sembra invece appartenere più al mondo delle faide familiari risolte quasi sempre nella neutralità di uno spazio religioso.

I luoghi teatro di risse e i luoghi dove si stipulano le paci sono uno degli spunti più interessanti per capire i meccanismi e le relazioni esistenti in un popolo. Le paci di cui ci stiamo occupando denotano il ricorrere di una conflittualità spicciola, prevalentemente di parrocchia e di quartiere, piuttosto che grandi faide familiari o vendette politiche. È una conflittualità che si esprime in rapide risse per futili motivi, causate dal degenerare di discussioni improvvise, prevalentemente non intenzionali, anche se non prive di spargimento di sangue, dove si utilizzano per lo più calci, graffi e pugni e sassaiole, piuttosto che armi e, quando ciò accada, si tratta di armi improprie e alla portata di tutti, anche destinate ad altri usi come bastoni, coltelli e mannaie. Come scoppiano, altrettanto rapidamente queste risse si sedano, salvo dare luogo per alcune a qualche strascico giudiziario. Le lesioni procurate si limitano a denti spezzati, ossa rotte e ferite superficiali, tali da innescare reazioni a catena e vendette trasversali. Teatro di rissa sono gli stessi luoghi che incorniciano la quotidianità degli abitanti nelle due parrocchie: la pubblica via<sup>69</sup>, le

oggi Borgo Santo Spirito, come «de Freschobaldis del giardino». Vedi anche Raveggi, *Ghibellini* cit., *ad indicem*.

<sup>65</sup> *Not. Ac.*, Z.122 (21338), 27 gennaio 1351.

<sup>66</sup> «Di quegli del grande quartiere di porta Santa Maria e di San Piero Scheraggio. [...] I Pulci, e' conti da Gangalandi, Ciuffagni, e Nerli d'Oltrarno furono ad un tempo grandi e possenti con Giondonati e con quegli della Bella», in Villani, *Nuova Cronica* cit., V, 13. Vedi anche Raveggi, *Ghibellini* cit., *ad indicem*.

<sup>67</sup> *Not. Ac.*, Z.122 (21338), 14 settembre 1351.

<sup>68</sup> *Not. Ac.*, M.458, 28 febbraio 1360; N.66 (14948), 11 gennaio 1365.

<sup>69</sup> *Not. Ac.*, A.426 (493), 12 aprile 1340; ivi, 16 maggio 1343; P.370 (9612), 26 marzo 1344; M.170 (12961), 25 maggio 1346; C.570 (5473), 13 novembre 1356; N.90, 30 aprile 1357.

piazze e i crocevia<sup>70</sup>, i dintorni di logge e taverne<sup>71</sup>, sempre luoghi all'aperto, molto raramente interni di case o di botteghe. La violazione del domicilio è connessa, come vedremo, a reati più gravi contro la proprietà e la persona perlopiù intenzionali, fatti cioè «studiose ac scienter». Al massimo, infatti, i protagonisti delle risse si aggirano nei paraggi delle abitazioni delle proprie vittime, chi a dieci braccia, chi a cinquanta, in un raggio fra dieci e quaranta metri. Apparentemente nessun luogo sembra prevalere su altri assumendo, nelle dinamiche della conflittualità ordinaria, a teatro simbolico: neppure la rissa, avvenuta nel popolo di San Felice in Piazza davanti a una taverna, che pure ci tenterebbe nell'immaginare situazioni pittoresche. La taverna rimane un luogo come un altro, le paci omettono sempre di riferire i motivi scatenanti delle risse e anche nelle paci di faida sono elencati i caratteri atti a denotare uno stato diffuso di belligeranza e non singoli fatti.

La sottoscrizione della pace, invece, avviene sempre al chiuso: soprattutto nelle botteghe notarili, sporadicamente in case private o in fondaci e botteghe. Molti degli atti appartenenti alla filiera negoziale della pacificazione, vengono sottoscritti nelle sedi istituzionali della vita cittadina, nel chiostro del palazzo podestarile, nel palazzo del comune, nei tribunali delle arti oppure all'interno delle carceri. Durante i dieci mesi, fra il settembre 1342 e il luglio 1343, dominati dalla figura del Duca d'Atene, un certo numero di compromessi e di lodi cittadini vengono emessi nel palazzo comunale, indicato come la residenza del Duca, oppure nelle case dei Villani in San Procolo, requisite ad uso dei giudici e degli auditori ducali. Un dato questo che non si riscontra nelle paci riguardanti San Felice in Piazza e San Frediano nello stesso periodo; una percentuale interessante delle paci di Oltrarno è costituita da accordi sottoscritti nei luoghi religiosi. Sono 8 pacificazioni, quasi tutte inquadrabili nel gruppo delle faide, tranne in 3 casi che, come vedremo, attengono al campo dei reati contro l'esecutività del potere giudiziario e la morale sessuale. L'extraterritorialità dell'istituto religioso, piuttosto il convento che la chiesa parrocchiale, garantisce l'incolumità delle parti e conferisce sacralità al rituale di pacificazione, la cui inviolabilità non è evidentemente garantita dalle multe previste negli statuti comunali per chi infranga i patti. Il convento di Santa Maria del Carmine nel popolo di San Frediano è teatro della pace fra un messo comunale e i suoi assalitori<sup>72</sup>. Il convento di Sant'Agostino e il chiostro della chiesa di Santo Spirito nel popolo di San

<sup>70</sup> *Not. Ac.*, O.53 (15681), 12 aprile 1340: «in platea S. Spiritus cui undique sunt vie». Anche uno zio paterno del cronista Donato Velluti fu ferito «con un coltello» nel 1310, «andando il detto Velluto verso Santo Spirito» a opera di un abitante della vicina via di Borgo Tegolaio, vedi D. Velluti, *La Cronica Domestica scritta fra il 1367 e il 1370*, a cura di I. Del Lungo e G. Volpi, Firenze 1910, X, p.63.

<sup>71</sup> La loggia della famiglia Nerli in San Frediano, presumibilmente nei pressi del ponte alla Carraia, fa da sfondo alle percosse date da due beccai di San Frediano al banditore comunale che va citandoli per reati commessi, in *Not. Ac.*, A.426 (439), 16 maggio 1343; così la taverna di Cione Baccini in San Felice in Piazza, in *Not. Ac.*, N.90 (15021), 30 aprile 1357.

<sup>72</sup> *Not. Ac.*, M.458 (13869), 14 settembre 1353.

Felice in Piazza sono invece teatro di 7 paci dal 1338 al 1365<sup>73</sup>, fra cui quelle conseguenti ai due soli reati a sfondo sessuale rinvenuti in trent'anni nelle due parrocchie, che aprono e chiudono la cronologia delle paci presentate introducendo il tema delle "paci di genere".

6.

Si sono volute indicare come "di genere" le 9 paci che abbiano donne in qualità di protagoniste, non potendovi avere altro ruolo, prive come erano di personalità giuridica, tranne nei rari casi di emancipazione paterna<sup>74</sup>. Sono complessivamente 10 le donne coinvolte nei fatti di violenza: 7 del popolo di San Felice in Piazza, 4 delle quali bersaglio di percosse e ferite, e 3 del popolo di San Frediano. Appartiene a queste ultime l'unica donna fatta oggetto di esplicita violenza sessuale, con strascichi giudiziari per il colpevole e una successiva pacificazione privata. Le donne sono le assalite, raramente le assalitrici e non sembrano rispondere con la violenza neppure per legittima difesa. L'unica donna assalitrice in queste paci è la moglie di un cardatore di San Iacopo Oltrarno, partecipe insieme al marito e a due compagni dell'agguato contro un pannaiolo di San Frediano. Due delle 9 paci non sono conseguenti a risse, ma ai soli reati a sfondo sessuale scaturiti dalla documentazione notarile: non il segno della mancanza di tali reati, piuttosto il segno di una differente prassi di composizione fra le parti. La prima pace "di genere", sottoscritta nel 1339, è conseguente alla violenza sessuale subita due anni prima in un canneto da una giovane donna di San Frediano<sup>75</sup>: la violenza è accuratamente descritta dal notaio sia nel diabolico istinto che spinge un altro uomo di Oltrarno a muoverle una selvaggia aggressione, sia nell'evolversi degli accadimenti verso l'epilogo finale fortunatamente scongiurato, sembra o si vuol fare intendere, dall'intervento di terzi. Il reo, denunciato dal padre della donna aggredita, subisce un processo e una condanna di mano podestarile, ammontante al pagamento di 250 lire di ammenda. Le voci che concorrono alla sanzione complessiva assegnano la cifra più alta, quella di 120 lire su 250, alle percosse di cui la donna è stata vittima, 40 lire sono comminate per il suo pubblico denudamento, mentre per la violenza carnale, tentata o riuscita e indicata come "attentato alla pudicizia", sono comminate 90 lire<sup>76</sup>.

<sup>73</sup> *Not. Ac.*, O.53 (15681), 21 febbraio 1338; *ivi*, 8 giugno 1339; C.669 (5738), 17 gennaio 1348; C.669 (5738), 9 novembre 1361; M.493 (13974), 18 aprile 1362; N.90 (15021), 20 ottobre 1364; C.669 (5738), 5 gennaio 1365.

<sup>74</sup> *Not. Ac.*, O.53 (15681), 8 giugno 1339; M.170 (12960), 5 dicembre 1341; *ivi*, 14 dicembre 1341; P.576 (17393), 13 maggio 1349; Z.122 (21338), 5 agosto 1350; P.576 (17394), 19 luglio 1351; N.90 (15021); N.90, 28 luglio 1361; 1C.669 (5738), 5 gennaio 1365.

<sup>75</sup> *Not. Ac.*, O.53 (15681), 8 giugno 1339.

<sup>76</sup> Non conoscendo né l'età né la condizione sociale di Marca, la donna oggetto della violenza descritta nella pace, ci limitiamo a riportare quanto prescritto nello statuto podestarile del 1325, essendo il fatto avvenuto nel 1337: la pena prevista per una violenza a vergine o a vedova onesta o a moglie altrui è prevista in 500 lire di piccoli, ma ad arbitrio del podestà la pena può essere

È sul finire del trentennio esaminato che viene stipulata, invece, una pace dai risvolti boccacceschi: le atrocità viste dalla popolazione fiorentina durante e dopo le epidemie di peste, testimoniate invariabilmente dai cronisti e dai narratori contemporanei, hanno probabilmente ammorbidito la mentalità corrente, in materia di moralità e di onore. Di fatto nel gennaio 1365, nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino, viene suggellata una pace tutta interna al popolo di San Felice in Piazza: un uomo vi è accusato di essersi introdotto in una casa di San Felice in Piazza e di averne convinto la padrona, donna virtuosa «honeste vite» ma, soprattutto, donna di superiore condizione sociale, a commettere adulterio con lui, aggirandola con parole mendaci<sup>77</sup>. L'uomo è accusato anche di averle rubato pellicce e gioielli, tutti accuratamente descritti e valutati nel rogito, e di averla successivamente condotta via dalla casa coniugale verso luoghi indecenti, risultati poi essere la casa dell'uomo dove i due, circondati dagli oggetti rubati, hanno continuato a vivere nell'adulterio manifesto, con scandalo e vergogna del marito e della sua famiglia. I fatti sono accaduti ripetutamente per la durata di un mese, sia di giorno che di notte, fra il suono della campana maggiore<sup>78</sup> e quello della campana

aumentata se la vittima «fuerit conditionis honeste, secundum qualitatem et conductionem persone»; altrimenti in 100 lire di piccoli se di minore condizione e di 25 lire di piccoli se «pediseca vel famula fuerit». Nessuna pena era prevista per quest'ultima categoria se la donna era consenziente oppure una prostituta. Un eventuale matrimonio riparatore doveva essere documentato per «publicum instrumentum legitime factum» ad evitare di incappare in una ulteriore multa di 50 lire. Pertanto, essendo stato condannato il violentatore al pagamento di 250 lire di piccoli, di cui 90 per lo stupro, è da ritenere che la donna fosse di condizione sociale inferiore a quella dell'uomo anche se «honesta» e che 120 lire per le percosse siano state ricavate invece dalla normativa sulle punizioni per percosse a mano armata «cum armis vetitis vel cum mazza vel zacchone vel lapide» che producano spargimento di sangue, prescrittiva di 200 lire di piccoli «salvo quod si vulnus non sit factum, licet sanguis exiverit, mitius puniatur», ed ecco la ragione per l'ammenda minore di 120 lire; mentre il pubblico denudamento è stato probabilmente considerato come spintonamento violento e percosse a mani vuote da cui non sia scaturito sangue, punibile fino a 50 lire «secundum qualitatem persone». La pace in questo caso è stata fatta dopo 2 anni dai fatti e non entro 15 giorni, come prescritto dalla legge per ottenere l'annullamento delle conseguenze giudiziarie; è questo uno dei rari casi in cui si sia seguito a un regolare *iter* processuale conclusosi con la condanna emessa dal giudice contro il reo e la pace è da intendersi come sanatoria della condanna e non del reato commesso: vedi *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. III, r. LXVIII, *De raptoribus mulierum*, e r. XLV, *De puniendo qui studiose percusserit aliquem*.

<sup>77</sup> *Not. Ac.*, C.669 (5738), 5 gennaio 1365. Come nel caso della violenza sessuale accaduta in Oltrarno nel 1339, anche in occasione del reato sessuale del 1365 siamo andati a verificare quanto recitato in materia dagli statuti revisionati nel 1355. Il testo in volgare è stato praticamente traslato integralmente dalla originale versione latina di quarant'anni prima e le pene non sono aumentate: «Il rapitore d'alcuna vergine o honesta vedova o di mogli e altrui che trarrae alcuna delle predette della sua propria casa o del fratello o del padre o del fratello del padre sia condanna<to> per messere la podestade in libr. VC. di piccioli et in quella medesima pena sia punito se elli menerae alcuna delle predette ad alcuni luoghi disdicevoli o commetterae avolterio o strupo con alcuna di quelle. [...] Et ancora sia punito di maggiore pena ad arbitrio di messer la podestade se cotale femina fia honesta et di maggiore conditione, secondo la qualitate et conditione della persona». Infatti l'adulterio è stato condannato ad una multa di 10.000 lire di piccoli, una cifra enorme pari a quella prevista per la rottura di paci e tregue, pubblicamente sancite, «ne' cittadini fiorentini e nelli nobili del contado»: *Statuti del [...] Podestà [1355]* cit., l. III, r. LXXVIII, *Delli rapitori delle femine*, e r. XXXVII, *Dell'osservatione d'alcune paci et della pena di colui che le romperae*.

<sup>78</sup> «La maggiore campana del Comune e del Popolo di Firenze, la quale in su la torre del palagio del Popolo nel quale i priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia fanno dimoranza sia chiamata la

mattutina, periodo in cui gli statuti cittadini prevedono il raddoppio delle pene già enunciate per gli stessi reati, se perpetrati durante il giorno. L'uomo, che giunge alla pace già condannato a una consistente sanzione pecuniaria di 10.000 lire inclusiva del lavaggio dell'onta e dell'indennizzo per il furto, ha evidentemente patteggiato con il procuratore della donna e del marito per una pace extraprocessuale, che gli permetterà di uscirne con il solo risarcimento del valore attribuito al maltolto, 65 fiorini, corrispondenti a poco più di un decimo della pena inflitta, mentre della composizione relativa all'adulterio non vi è traccia. La pace è strettamente circoscritta alla parrocchia di San Felice in Piazza, per quanto riguarda il luogo di suggello, i testimoni convocati e il procuratore della coppia offesa, che sembrerebbe non essere presente al rogito, nonché l'audace protagonista del rapimento.

Attraverso le pacificazioni cittadine trapelano anche le risse e le faide di contado. Il contado sembra essere l'area privilegiata delle ribellioni alla legge: qui si assaltano i messi giudiziari che vengono per arrestare o per lasciare convocazioni del tribunale, che siano soli o accompagnati da sbirri, qui si sfoderano le spade e le armi da offesa e difesa, qui il rapporto fra i protagonisti non è mai bilanciato come fra rissaioli, ma è spesso il numero soverchiante, rispetto agli ufficiali della forza pubblica, che permette di assalire questi ultimi e di liberare, sia pure provvisoriamente, amici e congiunti. Con dinamiche simili a quelle verificate nelle parrocchie cittadine, grazie ai legami di solidarietà, al controllo esercitato dal clero e alla mediazione delle famiglie notabili, le risse vengono sedate e composte, anche in contado, con modalità analoghe a quelle cittadine e, in prevalenza, localmente. Quando si sposta in città la giustizia, per i comitatini, sembra essere piuttosto lenta. E, sempre nel contado, sembra più facile truffare i rappresentanti dell'erario, coinvolgerli in accuse calunniose e intimidire i testimoni. Nel dicembre del 1344 due fratelli residenti a Bagnano<sup>79</sup> fuggono dal tribunale fiorentino dove sono chiamati a testimoniare per un funzionario dell'erario, si nascondono e vanno poi a intimidire anche un altro testimone: è solo nel 1350 che viene sottoscritta la pace fra le parti, a ben sei anni di distanza dai fatti e dopo che l'ufficiale del comune ha già subito una condanna dal podestà<sup>80</sup>. Dal contado infine si ricor-

campana del Leone, ma l'altra campana che è sul palagio si chiami la campana del Popolo sopra-detto, ma la campana maggiore la quale è in su la torre del palagio del Comune predetto sia chiamata la campana di messere la podestà de la città di Firenze, ma l'altra campana la quale è in su essa torre sia chiamata la Montanina. E che esse campane si suonino al modo e ordine e tempi infrascritti, ciò è: cho' la campana del Leone si suoni da sera a venie et anche il terzo suono, sonato in prima il terzo suono cho' la campana di messere la podestà; e cho' la campana di messere la podestà in prima e senza mezzo cho' la campana del Popolo si suoni la campana del dì, [...] e ancho cho' la predetta campana del Leone si suoni la mattina, dette le messe le quali si dicono nel'aurora del dì como ve sottomessa, sei tocchi, e anche la sera doppo nona, e innanzi vespro altre sei tocchi»: cfr. Archivio di Stato di Firenze, *Statuti del Comune di Firenze*, 13, *Capitano del popolo [1355]* cit., l. I, r. CLXXXI <CLXXXII>, *De' nomi de le campane del Popolo e del Comune di Firenze e quando si suonino*.

<sup>79</sup> Santo Stefano a Bagnano, località e circoscrizione parrocchiale nel contado fiorentino attorno al comune di Certaldo in Vald'Elsa, a sud-est di Firenze.

<sup>80</sup> *Not. Ac.*, P.576 (17394), 22 marzo 1350.

re ai maggioranti delle parrocchie cittadine per trovare pacificazione alla conflittualità minore e risoluzione alle faide che, a giudicare dalla generalità dei rogiti notarili, sembrano esservi ancora piuttosto praticate<sup>81</sup>.

7.

È un quadro di persistente conflittualità sociale quello che traspare, a Firenze, dalle modalità di pacificazione nei rogiti notarili in pieno XIV secolo. La pratica della violenza è diffusa in tutti i ceti. L'entità di questa violenza non sembra prodotta direttamente dalla conflittualità politica cittadina, riportata dalle cronache del XIII o del primo XIV secolo, è piuttosto una violenza spicciola che si esaurisce perlopiù nell'estemporaneità di brevi risse, vissuta e praticata a tutti i livelli della scala sociale, prevalente nei ceti più bassi, sporadica nelle parrocchie di periferia, quasi quotidiana nelle zone centrali della città. La conflittualità primaria, praticata nelle famiglie nobili e metabolizzata a fini politici nei comportamenti dei magnati e dei popolani, la faida trattata negli statuti comunali con forme di regolamentazione e di ammenda, si rintraccia ancora nelle paci fra «domus» avversarie, che enunciano la reciprocità di pratiche generiche di violenza contro persone e cose, con e senza spargimento di sangue, dove la varietà dei sentimenti («hodiis», «abiuriis», «malivolentiis», «calumnis») è mescolata alla concretezza dei fatti («feritis», «percussionibus», «manumissionibus» e «assalimenti»), e assunta come responsabilità collettiva da parte dei gruppi.

<sup>81</sup> *Not. Ac.*, A.426 (493), 22 giugno 1340: una rissa fra comitatini della parrocchia rurale di Santa Maria a Greve, nel contado fiorentino sud-occidentale, si era svolta nella strada pubblica che correva a fianco del fiume Greve, ma la pace aggravata dalla pena di 500 lire viene siglata a Firenze. Anche da Sant'Angelo a Nebbiano e dal piviere di San Lazzaro si viene a Firenze a fare pace per generiche ingiurie e malevolenze trascinate davanti al giudice del Sesto di Oltrarno, *Not. Ac.*, G.414 (9612), 20 novembre 1342. Analogamente in *Not. Ac.*, O.53 (15681), 18 dicembre 1344 per alcuni abitanti della pieve di Santa Maria Novella in Chianti, mentre un furto di 12 staia di grano compiuto nel 1347 a Barberino Val d'Elsa fra abitanti locali si risolve due anni dopo a Firenze con una pace, in *Not. Ac.*, B.2568 (3582), 21 giugno 1349. Nella pieve di San Martino a Gangalandi si risolve la già citata «inimicitiam» fra 14 uomini «omnes de una eadem stirpe per linea masculina, ut dixerunt, et de domo de Orlandinis de Gangalandi» e 19 componenti «omnibus et quibuslibet de domo de Donatis sive de Gamberinis de Gangalandi», con una pace richiesta dai Donati, in *Not. Ac.*, Z.122 (21338), 14 settembre 1351. Nel 1354 si chiudono con due paci, vincolate entrambe alla pena pecuniaria di 1.000 fiorini imposti alle parti, due apparenti faide di una certa importanza: quella fra comitatini senesi, della pieve di San Martino a Strove, e abitanti di Colle Val d'Elsa, che nel formulario sembra essersi protratta da lungo tempo, in *Not. Ac.*, N.90 (15021), 27 luglio 1354, e quella fra un setaiolo di San Felice in Piazza e una famiglia del popolo di Sant'Ilario a Colombaria, subito fuori le mura di Oltrarno, in *Not. Ac.*, B.1498 (2512), 29 novembre 1354. Nel 1360 viene stipulata nella chiesa di Santo Stefano a Campi la pace fra il nobile messer Andrea Rucellai insieme ai Del Corlo, con Giovanni Peruzzi e tutta la «domo de Martinacciis» da Campi, con le fideiussioni dei Tornaquinci e la testimonianza degli Strozzi, e il vincolo pecuniario di 1.000 fiorini, in *Not. Ac.*, M.458 (13869), 28 febbraio 1360. L'ultima delle 80 paci, infine, ospitata da Luisio Aldobrandini del popolo di San Paolo vede schierate le famiglie Schelmi e Cambi residenti fra Quinto, Sesto e Carmignano nel contado e la parrocchia di San Paolo a Firenze di fronte ai propri nemici «omnes de domo de Lavachio», in *Not. Ac.*, N.66 (14948), 11 gennaio 1365.

La forma di sedazione privilegiata e incoraggiata dalla comunità, quella realtà di “popolo” in cui la conflittualità rimane circoscritta, sembra essere per molti cittadini la via della pacificazione privata. L'accordo extraprocursuale davanti al notaio, raggiunto attraverso l'intervento di amici e sodali appartenenti allo stesso ambiente e allo stesso popolo, raramente varca i confini del quartiere. Nel cammino verso questa pacificazione intervengono arbitri di prestigio locale e, probabilmente, anche di fama e capacità più estesamente note. La pace si cerca sempre, anche quando si ricorra alla giustizia istituzionale perché, una volta raggiunta, essa ha la stessa valenza pubblica di una sentenza del tribunale e, soprattutto, ne annulla i danni pecuniari e le restrizioni personali. Nei luoghi religiosi, isole extraterritoriali anche rispetto alla parrocchia, avvengono le paci più scabrose, quelle che hanno alle spalle fatti spinosi e vicende dalla risoluzione delicata nonché faide familiari.

È dunque un vero e proprio sistema di controllo della conflittualità urbana quello delle paci private, venuto a delinearsi nella Firenze di metà Trecento, attraverso la pratica del notariato. Un sistema organico alle relazioni sociali, parentali ed economiche di “popolo”, al cui interno sarebbe interessante studiare la funzione esercitata dagli apparati di gonfalone e dai «sindacati» parrocchiali dei capifamiglia, capace di inquadrare e circoscrivere i danni soprattutto prodotti dalla conflittualità minore e di tutelarne i protagonisti all'interno di confini che raramente si allargano oltre il quartiere. Ne restano scoperti alcuni aspetti: la reticenza nel lasciar trapelare le cause all'origine di risse e assalti, siano essi descritti o sottintesi, e le ragioni documentarie ed etiche del tacerne; dove e come venga risolta la conflittualità primaria, quella delle faide politiche e di onore, la cui esistenza e il cui protrarsi diffusamente nella città sono suggeriti dal soverchiante numero di compromessi presenti nella documentazione rispetto alle poche paci; quale potesse essere, infine, la valenza oggettiva di una pace privata rispetto alla sentenza di un tribunale per i protagonisti, per la memoria e la discendenza familiare<sup>82</sup>, nonché per la collettività.

<sup>82</sup> Donato Velluti, potente mercante di Oltrarno molto attivo nelle vicende politiche e diplomatiche fiorentine del medio Trecento, nella propria cronaca familiare, attribuisce un ruolo fondamentale, anche per le successive vicende del proprio potente casato, ad una pace firmata fra Velluti e Mannelli il 17 luglio 1295. Oltre a trascrivere nella cronaca l'intero testo della pace, i notai roganti, i testimoni, le autorità cittadine presenti, i mallevadori Marucelli, Gherardini, De' Rossi, Bardi, del Boccaccio, Bagnesi, e Mozzi presentati dalla famiglia Mannelli e i mallevadori Frescobaldi, Iacopi, Magli, Abati, Pulci, Maffei, Soderini, Parigi, Casini, Mantellini, Folchi, Malefici e Maschiavelli, insieme a molti altri, per la famiglia Velluti, continuerà a fare spesso riferimento al clima di faida rimasto nei decenni successivi fra le due casate anche dopo la pace, attribuendo a questa memoria una serie di successivi agguati e ferimenti fra le due famiglie e i loro reciproci consorti e un livore mai sopito ancora presente negli anni sessanta, vedi Velluti, *Cronica* cit., V, p. 15 e segg.

